

MODULO RICHIESTA RATEIZZAZIONE TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI

Al Comune di Ilbono
servizio Economico – Finanziario
Ufficio Tributi
Via Elini, 5
08040 ILBONO - OG

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ Via _____ n. _____

Codice fiscale _____ tel. _____

e-mail _____ @ _____

(da compilare solo per le persone giuridiche)

in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/altro

Ragione sociale _____

p.Iva/cod.fiscale _____ tel. _____

e-mail _____ @ _____

a causa di: _____

CHIEDE

Ai sensi dell' art. 43 del regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Ilbono, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 28.04.2016, di rateizzare in n° _____ (_____) rate i seguenti tributi/entrate comunali arretrati:

ICI/IMU/TASI ANNUALITA' _____ / _____ / _____ / _____ / (per complessivi €. _____,____)

TARSU/TARES/TARI ANNUALITA' _____ / _____ / _____ / _____ / (per complessivi €. _____,____)

Altro _____ ANNUALITA' _____ / _____ / _____ / _____ / (per complessivi €. _____,____)

ulteriori dati _____

di importo complessivo pari ad € _____,____; la rateizzazione comporterà l' applicazione degli interessi, previsti dall' art. 43 del regolamento generale delle entrate tributarie, **il cui calcolo decorre dal giorno successivo alla data di scadenza entro cui il tributo/entrata patrimoniale doveva essere pagato.**

Il sottoscritto, che dichiara di conoscere ed accettare le norme regolamentari e di legge relative ai tributi/entrate patrimoniali dovute ed alla loro dilazione, e consapevole che in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima, e l' intero importo residuo comunque non versato, sarà immediatamente riscuotibile e non potrà più essere oggetto di ulteriore rateizzazione, salvo quanto previsto dal punto 5 dell'art. 43.

Ilbono, _____ Firma _____

La domanda è soggetta ad accettazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ACCETTA RESPINGE CAUSA _____

(barrare la casella interessata)

ILBONO, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Estratto del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Ilbono

Art. 43 – Dilazione dei debiti non assolti

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria e patrimoniale, il responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:

a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00 per persona fisica ed euro 1.000,00 per le per attività economiche, enti e associazioni in genere.

b) Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di rate 48:

- da 100,00 a 400,00 euro: fino a due rate mensili;
- da euro 400,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a otto mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a dodici rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 15.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- da euro 15.000,01 a euro 30.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- da euro 30.000,01 a euro 50.000,00: fino a trentasei rate mensili;
- oltre 50.000,01: fino a quarantotto rate mensili;

c) In ragione della natura dell'attività o della condizione lavorativa, il pagamento delle rate può essere allocato in determinati mesi dell'anno.

d) Per importi rilevanti, almeno pari a 15.000 euro, il debitore deve presentare apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della sua situazione patrimoniale.

e) Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili, entro il limite sopraindicato, va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente.

f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate previsto dalla lettera b) del presente comma.

g) È ammessa la sospensione, per massimo 2 mesi, della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

2. Il responsabile del tributo stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore.

3. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

4. Il debitore deve consegnare al responsabile del tributo le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.

5. In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute.

Art. 44 – Definizione e versamenti

1. La dilazione di pagamento sui tributi può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa, avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo.

2. In caso di dilazione su avviso di accertamento, il periodo di dilazione non può superare il termine di dodici mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, la dilazione viene concessa su ingiunzione di pagamento che, in tal caso, non è soggetta all'applicazione di costi di riscossione.

3. La dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata.

4. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

5. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:

- spese di notifica,
- costi di riscossione,
- interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione,
- sanzioni amministrative,
- somme dovute a titolo di tributo o altra entrata patrimoniale.

6. L'accoglimento della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro il tempo necessario all'effettuazione delle dovute verifiche anche per consentire la richiesta di chiarimenti resisi necessari e comunque non oltre 180 gg dall'istanza. Dopo il predetto termine la richiesta si intende rigettata.

7. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate ed i relativi importi.

8. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari e non preclude le azioni esecutive nel caso del sopraggiungere della decadenza e/o della prescrizione del credito.

9. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione della residua somma dovuta pena azioni esecutive.